

A.R.S.A.C.

Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese
Viale Trieste, 93
Cosenza

GESTIONE STRALCIO ARSSA – Art. 1 bis, L.R. n. 5 del 12.02.2016

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n° 14/GS del 29 GEN. 2018

Oggetto: Assegnazione di parte dell'unità fondiaria n. 113, (foglio n. 66, particella n. 266), sita nel fondo "S. Cesareo-Cerasara" in agro di Petilia Policastro (KR), in favore del sig. Lucà Pietro, a norma degli artt. 3 e 4 della L.R. n. 10\2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Commissario Straordinario

Assistito dal dirigente del Settore Amministrativo Dott. Bruno Maiolo, presso la sede dell'Azienda, assume la seguente deliberazione proposta dal Coordinatore Fondiario.

Premesso:

- Che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 192 del 22/12/2016 l'ing. Stefano Aiello è stato nominato Commissario Straordinario dell'ARSAC;
- Che con delibera n. 274 del 15/12/2016, il Dott. Bruno Maiolo è stato nominato dirigente ad interim del Settore Amministrativo.
- Che con delibera n. 12/GS del 08/03/2016, il Dott. Tullio Ciacco è stato nominato responsabile del Coordinamento Fondiario della Gestione Stralcio – ARSSA;
- Che con L.R. n. 5\2016 è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata in ARSAC;
- Che con delibera n. 4 del 10.02.2016 il Direttore Generale, ha istituito in ARSAC la Gestione Stralcio ARSSA.

Considerato:

- che con L.R. n. 10/2000, successivamente modificata dalle leggi regionali n. 7/2001, n. 18/2003 e n. 5/2016, sono previste le modalità di alienazione dei terreni della riforma;
- che con l'art. 1, comma 1, lettera c, punto 1, della L.R. n. 5\2016, l'unità fondiaria n. 113 di Petilia Policastro è rientrata nella disponibilità dell'Ente.

Ritenuto:

- che con istanza pervenuta all'Ente il 17/09/2014 (prot. n. 1759), il sig. Lucà Pietro, nato a Petilia Policastro (KR) il 23/06/1958 ed ivi residente, ha chiesto l'acquisto di parte dell'unità fondiaria n. 113 sita in agro di Scandale (KR), in catasto al foglio n. 66, particella n. 23 (ora 266);

- che con nota n. 2968 del 21/06/2016 l'Ufficio Fondiario di Crotona ha espresso parere favorevole all'attribuzione del suddetto terreno, esteso ha 0.21.94, in favore del sig. Lucà Pietro;
- che in data 22/01/2018 il sig. Lucà Pietro ha dichiarato di essere in possesso del suddetto terreno da almeno cinque anni dalla data della domanda di acquisto e precisamente dall'anno 1973;
- che il comune di Petilia Policastro (KR) ha certificato in data 18/01/2018, che nel vigente strumento urbanistico comunale, la particella n. 266 del foglio n. 66, ricade in "Sottozona E3 - Agricola di primaria importanza";
- che in data 07/07/2017 (prot. n. 328/PM) il comune di Petilia Policastro (KR) ha attestato che il sig. Lucà Pietro: "*...si dedica direttamente ed abitualmente alla coltivazione del proprio fondo sito in loc.tà Tufilica*";
- che in data 22/01/2018 il suddetto richiedente ha dichiarato di non essere proprietario né enfiteuta di altri fondi rustici;
- che per quanto sopra esposto, soprattutto per il fatto che la richiesta di attribuzione interessa un terreno agricolo posseduto da più tempo senza titolo dall'istante, non si fa luogo all'accertamento previsto dall'art. 3, punto 3 della L.R. 10/2000, in quanto trattasi di situazione già consolidata prevista dalla norma di interpretazione autentica di cui alla L.R. 7/2001;
- che in data 22/01/2018 la sig.ra Carvelli Rosa, nata a Petilia Policastro (KR) il 30/04/1963 ed ivi residente, coniuge del sig. Lucà Pietro, ha dichiarato che l'acquisto del suddetto terreno verrà effettuato a titolo esclusivo da parte del proprio coniuge ai sensi e per gli effetti dell'art. 178 del Codice Civile;
- che in data 22/01/2018 il sig. Lucà Pietro ha dichiarato di impegnarsi a pagare un indennizzo risarcitorio per utilizzo sine titolo del suddetto terreno, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b, punto 6, della L.R. n. 5/2016, di modifica della L.R. n. 10/2000;
- che in data 22/01/2018 il sig. Lucà Pietro ha dichiarato:
 - "1) di non avere diritto e, comunque, di rinunciare integralmente e definitivamente a qualunque indennità o premio possa spettargli, per qualsiasi titolo, relativamente alle migliorie apportate al suddetto immobile fino al momento dell'acquisto, ad eccezione di quelle che verranno determinate dalla Commissione stima prevista dalla L.R. n. 10/2000 e che saranno detratte dal valore di stima degli immobili.
 - 2) di obbligarsi a tenere indenne codesto Ente da qualunque richiesta venisse avanzata da terzi per indennità o premi relativamente alle dette migliorie che da tali terzi fossero state, eventualmente, realizzate sull'immobile in oggetto; pertanto ove, in ipotesi, venissero avanzate richieste in tal senso, il sottoscritto si obbliga a provvedere egli medesimo direttamente al soddisfacimento di detti terzi restando impegnato a fare tutto quanto necessario onde evitare che codesto Ente sia richiesta del pagamento.";

